



# Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2016<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 18 cpv. 4 secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:

- a. i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR);
- b. i fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola che non sono sottoposti alla LDFR;
- c. i fondi di cui alle lettere a e b di un'azienda in affitto che non è stata trasferita su domanda, conformemente all'articolo 18a capoverso 2, nella sostanza privata.

<sup>1</sup> FF 2016 1505

<sup>2</sup> RS 642.11

<sup>3</sup> RS 211.412.11

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

### *Art. 8 cpv. 1 terzo periodo*

<sup>1</sup> ... Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:

- a. i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR);
- b. i fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola che non sono sottoposti alla LDFR;
- c. i fondi di cui alle lettere a e b di un'azienda in affitto che non è stata trasferita su domanda, conformemente al capoverso 2<sup>ter</sup>, nella sostanza privata.

### *Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).

### *Art. 72u* Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 entro la data dell'entrata in vigore della modifica del ...

<sup>2</sup> Da tale data, gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a essi contrario.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS 642.14

<sup>5</sup> RS 211.412.11